

Egredi Signori

ASSESSORI PROVINCIALI

SEGRETARIO GENERALE  
DELLA PRESIDENZA DELLA  
GIUNTA PROVINCIALE

Trento, marzo 2000

DIRIGENTI GENERALI

DIRIGENTI DI SERVIZIO

Prot. n. /00/D309

RESPONSABILI PROGETTI SPECIALI

RESPONSABILI DELLE STRUTTURE  
PERIFERICHE DI INFORMAZIONE

LORO SEDE

Spett.le  
OSSERVATORIO  
DEI LAVORI PUBBLICI  
c/o Servizio Statistica  
SEDE

Egredi Signori  
SINDACI DEI COMUNI  
DELLA PROVINCIA DI TRENTO  
LORO SEDE

Egredi Signori  
PRESIDENTI DEI COMPENSORI  
DELLA PROVINCIA DI TRENTO  
LORO SEDE

Spettabile  
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI  
Via Torre Verde, 21  
38100 TRENTO

Spett.le  
AZIENDA PROVINCIALE  
PER I SERVIZI SANITARI  
Servizio Immobili e Servizi Tecnici  
Via Crosina Sartori, 6  
38100 TRENTO

Spettabile U.P.I.P.A.  
Via Sighele, 7  
38100 TRENTO

Spettabile FEDERAZIONE PROVINCIALE  
DEI CONSORZI IRRIGUI E DI  
MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Via Giusti, 40  
38100 TRENTO

Spett.le  
CENTRO DI ECOLOGIA ALPINA  
Loc. Viote del Monte Bondone  
38040 TRENTO

Spett.le  
PARCO ADAMELLO BRENTA  
Via Nazionale, 24  
38080 STREMO TN

Spett.le  
PARCO PANEVEGGIO - PALE DI S. MARTINO  
Via Roma, 19  
38054 TONADICO TN

Spett.le  
ISTITUTO AGRARIO DI S. MICHELE  
Via Edmondo Mach, 2  
38010 S. MICHELE ALL'ADIGE TN

Spett.le  
ISTITUTO CULTURALE  
MOCHENO-CIMBRO  
Loc. Tollerì, 67  
38050 PALU' DEL FERSINA TN

Spett.le  
ISTITUTO CULTURALE LADINO  
Loc. San Giovanni  
Via Della Chiesa, 6  
38039 VIGO DI FASSA TN

Spett.le  
ISTITUTO TARENTINO DI CULTURA  
Via S. Croce, 77  
38100 TRENTO

Spett.le  
I.T.E.A.  
Palazzo Ottagono  
Via R. Guardini, 22  
38100 TRENTO

Spett.le  
M.A.R.T.  
Museo d'Arte Moderna  
e Contemporanea  
Via R. Da Sanseverino 45  
38100 TRENTO

Spett.le  
MUSEO DEGLI USI E COSTUMI  
DELLA GENTE TARENTINA

Via Mach, 1  
ex Convento Agostiniani  
38010 SAN MICHELE A/A TN

Spett.le  
MUSEO TRIDENTINO DI  
SCIENZE NATURALI  
Via Calepina, 14  
Palazzo Sardagna  
38100 TRENTO

Spett.le  
OPERA UNIVERSITARIA  
Via Rosmini, 70  
38100 TRENTO

Spett.le  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO  
Ripartizione Appalti e Contratti  
Via Belenzani, 12  
38100 TRENTO

Spett.le  
SOCIETA' INDUSTRIALE TRENTINA SpA  
Via Fersina, 23  
38100 TRENTO

Spett.le  
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SpA  
Via Manzoni, 24  
38068 ROVERETO TN

Spett.le  
ALTO GARDA SERVIZI SpA  
Via Ardaro, 27  
38066 RIVA DEL GARDA TN

Spett.le  
AZIENDA MULTISERVIZI ENERGIA E ACQUA SpA  
loc. Canezza, 1  
38057 PERGINE VALSUGANA TN

Spett.le  
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA  
Via Milano, 10  
38017 MEZZOLOMBARDO TN  
Alla c.a. sig. Paternoster

Spett.le  
AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI  
MUNICIPALIZZATI DI PRIMIERO  
Via Guadagnini, 31  
38054 FIERA DI PRIMIERO TN

Spett.le  
AZIENDA ELETTRICA COMUNALE  
Corso Dante, 28  
38023 CLES TN

Spett.le

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI  
Via Foro, 5  
38079 TIONE DI TRENTO TN

e p.c. Spett.le  
ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI  
DELLA PROVINCIA DI TRENTO  
Via De Gasperi, 77  
38100 TRENTO

Spett.le  
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE  
IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO  
V. Brennero, 182  
38100 TRENTO

Spett.le  
FEDERAZIONE CONSORZI  
COOPERATIVI  
Via Segantini, 10  
38100 TRENTO

Spett.le  
ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI TRENTO  
p. S. M. Maggiore, 23  
38100 TRENTO

Spett.le  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA DI TRENTO  
gall. Legionari Trentini, 4  
38100 TRENTO

Spett.le  
COLLEGIO DEI GEOMETRI  
DELLA PROVINCIA DI TRENTO  
Via Brennero, 52  
38100 TRENTO

Spett.le  
COLLEGIO DEI PERITI  
INDUSTRIALI  
Via Calepina, 35  
38100 TRENTO

Spett.le  
LEGA TRENTINA DELLE COOPERATIVE  
Via R. Guardini, 55  
38100 TRENTO

Spett.le  
UNIONE COMMERCIO, TURISMO E ATTIVITA' DI  
SERVIZIO  
Via Solteri, 78  
38100 TRENTO

Spett.le  
CONFESERCENTI DEL TRENTO  
Via R. Guardini, 16

38100 TRENTO

Spett.le  
CGIL  
Via Muredei, 8  
38100 TRENTO

Spett.le  
CISL  
Via S. Croce, 61  
38100 TRENTO

Spett.le  
UIL  
Via Prepositura, 48  
38100 TRENTO

Spett.le  
AGENZIA PER LO SVILUPPO SpA  
Via F. Zeni, 8  
38068 ROVERETO TN

Spett.le  
E.S.A.T.  
Via Giusti, 40  
38100 TRENTO

Oggetto: Applicazione nell'ordinamento provinciale del d.p.r. 25 gennaio 2000 n. 34 in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

Si ritiene opportuno diffondere l'allegata circolare concernente l'applicazione nell'ordinamento provinciale del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, nel cui merito si è proceduto al confronto nell'ambito del "Tavolo Appalti".

Cordiali saluti.

- IL PRESIDENTE DELLA G.P. -

Allegati: c.s.

CIRCOLARE SULL'APPLICAZIONE NELL'ORDINAMENTO PROVINCIALE DEL D.P.R. 25 GENNAIO 2000 n. 34 IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI.

Sul supplemento ordinario n. 35/L alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 2000 è stato pubblicato il d.p.r. 25 gennaio 2000 n. 34 recante il regolamento concernente il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 109/94 (c.d. regolamento Bargone), che è entrato in vigore il 1° marzo 2000.

Il d.p.r. 34/2000 risulta di interesse diretto per l'ordinamento provinciale in virtù dell'obbligo di applicazione espressamente disposto all'art. 1 del decreto stesso, anche nei confronti delle regioni comprese quelle a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

La Provincia, non condividendo la pretesa dello Stato di assoggettare, con regolamento, alla propria disciplina sulla qualificazione delle imprese appaltatrici anche i lavori pubblici di interesse provinciale, come tali rientranti nella competenza della Provincia autonoma, intende proporre conflitto di attribuzione avanti alla Corte costituzionale contro il predetto regolamento.

Pur ritenendo non giustificata la scelta operata dallo Stato, la Provincia non può tuttavia ignorare la circostanza che, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 8 della legge n. 109 del 1994, a decorrere dal 1° gennaio 2000 è venuto meno il sistema di qualificazione delle imprese appaltatrici di lavori pubblici fondato sull'Albo nazionale dei costruttori (ANC) di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57. Dal momento che la normativa provinciale sui lavori pubblici (L.P. 10 settembre 1993, n. 26) è imperniata sul sistema di qualificazione dell'ANC, l'avvenuta abrogazione della normativa statale comporta infatti come conseguenza l'inapplicabilità delle disposizioni della L.P. n. 26/1993 che fanno rinvio all'ANC o che presuppongono necessariamente la vigenza di tale strumento.

L'inapplicabilità della normativa provinciale risulta evidente anche a seguito del diniego di visto da parte del Governo di una disposizione inserita nella legge provinciale collegata all'esercizio finanziario 2000, con la quale la Provincia intendeva dettare una apposita disciplina sul sistema della qualificazione, mantenendo in via transitoria, anche se non in maniera esclusiva, la validità dell'iscrizione all'ANC agli effetti delle richiamate norme provinciali, fino all'avvenuto adeguamento della medesima normativa ai principi di riforma recati dalla legge n. 109/1994.

Tale impostazione trova sostanzialmente conferma anche nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 182/400/93, che si allega per opportuna conoscenza, secondo cui "devono ritenersi venuti meno per evidenti ragioni di incompatibilità tutti i riferimenti all'Albo nazionale dei costruttori ed alla sua disciplina contenuti in altre norme ancora vigenti".

Allo stato attuale, si ritiene pertanto necessario applicare anche nella provincia di Trento - almeno fino alla sentenza della Corte costituzionale che deciderà in ordine al conflitto di attribuzione della Provincia contro il decreto statale e in mancanza di disposizioni provinciali che prevedano autonomi e distinti requisiti di qualificazione - il decreto n. 34/2000, secondo le indicazioni che si forniranno di seguito e con l'avvertenza che le stesse risultano da una interpretazione comparativa tra le disposizioni statali e quelle provinciali.

Per quanto concerne il decreto n. 34/2000, si rinvia alla circolare del Ministero dei Lavori pubblici sopra citata l'approfondimento delle singole disposizioni, richiamando solo la precisazione

che, in attesa dell'operatività del sistema di qualificazione, le disposizioni previste dagli articoli 29 (commi 1 e 2), 30, 31 e 32 del decreto statale si applicano solo per i bandi pubblicati dopo il 1° marzo 2000.

Alle procedure di gara iniziate prima di tale data, anche sotto la vigenza del decreto legge 502/1999 e per il quale si richiama la precedente nostra circolare del 28 gennaio 2000, resta applicabile la normativa vigente al momento di pubblicazione del bando, anche per tutte le fasi successive, ad eccezione di quanto si dirà in seguito a proposito del subappalto.

Una prima questione interpretativa riguarda la soglia di applicazione del decreto 34/2000. L'articolo 1 dello stesso decreto dispone che la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dalle regioni anche a statuto speciale e dalle province di Trento e Bolzano, di importo superiore a 150.000 EURO.

Da ciò discende che per i lavori pubblici di interesse provinciale non sono applicabili le disposizioni del decreto statale che disciplinano la materia sotto la predetta soglia e quindi, in particolare, quelle di cui all'articolo 28.

Entrando nel merito delle disposizioni provinciali di cui alla L.P. 26/93 non più applicabili per effetto del decreto 34/2000, si ritiene opportuno una loro disamina puntuale articolo per articolo; resta inteso che le disposizioni non citate rimangono in vigore.

Posto che, secondo quanto già detto, è venuto meno l'Albo nazionale dei costruttori, **l'art. 34, comma 1**, della L.P.26/93 è applicabile solo nella parte in cui ammette la partecipazione alle gare di imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Il predetto articolo 34, comma 1, ammette il requisito dell'iscrizione alla sola Camera di Commercio con riferimento alla soglia dei 300 milioni di lire; tuttavia, per prudenza operativa, si ritiene di applicare la soglia dei 150.000 EURO. Pertanto, l'affidamento in appalto di lavori pubblici di importo inferiore o uguale a 150.000 EURO (corrispondente a £. 290.440.000=) può essere effettuato richiedendo, ai fini della qualificazione, solo l'iscrizione alla Camera di Commercio.

All'**articolo 34 i commi 2, 4, 6 e 8** della L.P. 26/93 non sono più applicabili.

L'**articolo 34, comma 3**, della L.P. 26/93 si ritiene non più applicabile, per coerenza di sistema e certezza operativa.

Si ritiene continui invece ad applicarsi l'**articolo 35** della L.P. 26/93 in materia di cause di esclusione; infatti l'articolo 29, comma 3, del decreto statale pone la disciplina delle cause di esclusione solo in via transitoria fino all'entrata in vigore del regolamento generale, che, come è noto, non si applica alle Province autonome, con la precisazione che il rinvio a norme non più applicabili contenuto nel comma 1, lettera i) del medesimo articolo 35 va riferito al nuovo sistema di qualificazione.

All'**articolo 37** della L.P. 26/93, **i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis**, si ritengono non più applicabili. Conseguentemente si ritiene non più applicabile anche **l'articolo 36, comma 2**, della L.P. 26/93 che tali norme richiama.

Gli ulteriori articoli della legge provinciale che non riguardano aspetti strettamente disciplinati dal decreto statale in oggetto, ma che comunque rinviano o presuppongono disposizioni della medesima legge provinciale, ora non più applicabili, vanno riferiti al nuovo sistema di

qualificazione di cui al predetto decreto. E' questo il caso degli **articoli 35, comma 1, lett. i), 38, comma 1, 41, commi 1 e 3, e 42.**

Per quanto riguarda la disciplina dei lavori in economia di cui all'**articolo 52** della L.P. 26/93, il nuovo sistema di qualificazione introdotto dal decreto 34/2000, si ritiene di necessaria applicazione per la stipulazione di contratti di importo superiore a 150.000 EURO ed ovviamente non eccedente la soglia dei 200.000 EURO (soglia derogabile nei casi previsti dalla legge).

In riferimento al regolamento della legge provinciale, di cui al D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg e s.m., risultano privi di effetto gli articoli che attuano disposizioni della legge provinciale ora non più applicabili.

Si evidenzia in particolare che gli **articoli 18 e 22, comma 1**, del regolamento non trovano più applicazione; lo stesso dicasi per l'**articolo 19** tranne che per i commi 7, secondo periodo, e 8, secondo periodo, che continuano a trovare applicazione in quanto disciplinano aspetti non previsti dal decreto in oggetto.

L'**articolo 20** del regolamento permane in vigore solamente per quanto attiene alle dichiarazioni concernenti le cause di esclusione di cui all'articolo 35 della L.P. 26/93.

Vale inoltre lo stesso principio enunciato sopra e occorre pertanto riferirsi al nuovo sistema di qualificazione previsto dal decreto statale, laddove il regolamento provinciale faccia espresso rinvio al requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale costruttori (ad esempio agli **articoli 5 e 22, comma 2**).

Si ritiene infine che il nuovo sistema di qualificazione previsto dal decreto statale debba essere applicato anche con riferimento all'autorizzazione di **subappalti** di importo superiore a 150.000 EURO, da perfezionarsi dopo il 1° marzo 2000.